

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4535 del 29/09/2020
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreno demaniale del fiume Taro in comune di Fontevivo (PR) - Richiedente Albatros Energia Srl - Sisteb PR20T0034 - Sinadoc 20336/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4705 del 29/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 27/07/2020 registrata al PG/2020/108351 del 28/07/2020 con cui il sig Elvino Provasi, c.f. PRVLVN54D11H129P residente in via Decime 8 nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) legale rappresentante per l'Azienda Albatros Energia Srl P.Iva 03165060363 con sede legale nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua f Taro , F 31 map 21 parte di mq 579 e 68 ml in Comune di Fontevivo (PR), ad uso cabina elettrica, area cortiliva con strada di accesso e linea elettrica interrata;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 292 del 19/08/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del

provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007,

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- AIPo (Nullaosta idraulico espresso in sede di VIA come ribadito dal Servizio Valutazione, Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale prot. PG/2020/98154 del 08/07/2020), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione; che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'AIPo;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data 27/07/2020;
- il canone per l'anno 2020 pari a 4 mensilità residue dell'anno, la somma di € 305,09 in data 25/09/2020;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 915,26 in data 25/09/2020;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Albatros Energia Srl P.Iva 03165060363 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua f. Taro di mq 579 e 68 ml sita in località Pontetaro in Comune di Fontevivo (PR), catastalmente identificata al fg. 31, mapp. 21, per uso cabina elettrica, area cortiliva con strada di accesso e linea elettrica interrata, codice pratica PR20T0034;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2031**;

3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 25/09/2020 (PG/2020/138417 del 28/09/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in € 915,26, di cui sono dovuti per l'anno in corso 305,09 euro pari a 4 mensilità e dando atto che l'annualità 2020 è già stata versata;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 915,26 euro;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio.
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, D.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Provasi Elvino c.f. PRVLVN54D11H129P legale rappresentante della ditta **Albatros Energia Srl** P.Iva 03165060363 (cod. pratica PR20T0034).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua F. Taro, individuata al foglio 31 parte del mappale 21 del Comune di Fontevivo (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 579 e 68 ml, è destinata ad uso **cabina elettrica, area cortiliva con strada di accesso e linea elettrica.**

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo, pari a **€ 915,26**, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia Romagna-Demanio Idrico Emilia Ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta Regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **€ 915,26**, viene restituito alla scadenza naturale o

anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2031**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In

alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di AIPo.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico espresso in sede di VIA come ribadito dal Servizio Valutazione, Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale prot. PG/2020/98154 del 08/07/2020, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
DOTT. VALERIO MARRONI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

POSTA PEC

e per conoscenza

ae Albatros Energia srl

amministrazione@pec.albatrosenergiasrl.it

AIPO

protocollo@cert.agenziapo.it

ARPAE SAC Parma

aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto per la realizzazione di impianto idroelettrico "Ponte Taro" in località Ponte Taro, comune di Fontevivo (PR) proposto dalla ditta Albatros Energia srl – VIA conclusa con DGR n. 1720 del 21/10/2014 – **nulla osta idraulico**

In seguito alla Vs richiesta del 17 marzo scorso (registrata al protocollo regionale PG/2020/0229455), si precisa quanto segue.

Si da atto che nel Rapporto Ambientale sottoscritto in data 19/06/2014 è riportato l'elenco (pag. 10) delle autorizzazioni comprese nella procedura di VIA in oggetto. Tale rapporto costituisce l'Allegato 1 alla DGR n. 1720 del 24/10/2014.

AIPO è stato regolarmente convocato nelle sedute delle Conferenze di Servizi della procedura di VIA ed ha firmato tale Rapporto Ambientale conclusivo, che ha anche valore di verbale dei lavori della Conferenza di Servizi, in data 19/06/2014, assieme agli altri Enti presenti alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, in pari data.

La L.R. 9/99 per le opere di pubblica utilità prevedeva che tutti gli atti autorizzativi fossero rilasciati all'interno della procedura di VIA stessa. Tali atti potevano essere allegati alla DGR o l'assenso, le valutazioni e le relative prescrizioni potevano essere espresse all'interno del Rapporto Ambientale, che doveva essere opportunamente sottoscritto dal delegato dell'Ente preposto.

Viale Della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
/	Classif. 1315	550	180	10	50	Fasc.	2009	49	

Questo è stato esplicitato nella DGR stessa sopracitata, al punto 4.7 e si ritiene pertanto che il Nulla Osta idraulico, ai sensi del TU 523/1904, sia ricompreso nel provvedimento di VIA di cui alla DGR n. 1720/2014.

Non appare quindi necessario l'ulteriore rilascio del nulla osta, mentre è fatto obbligo che il proponente ottemperi alle prescrizioni del provvedimento di VIA, in particolare alla prescrizione n.4 che prevede che *“il progetto esecutivo, comprendente le opere di sistemazione della esistente rampa in massi, dovrà essere trasmesso per approvazione, anteriormente all'entrata in esercizio dell'impianto: ad AIPO (per quanto attiene la compatibilità idraulica delle opere da realizzarsi) e all'Ente Parco (per quanto attiene la componente naturalistica).”*

Cordiali saluti.

Bologna, 23 giugno 2020

Dott. Valerio Marroni

(nota firmata digitalmente)

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

BB – risposta nulla osta idraulico_giu20

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e

Concessioni di Parma

Paolo Maroli

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.